

La Corte di cassazione: la reiterazione dei contratti per più di tre anni non va più risarcita

# L'assunzione sana il danno

## È il caso dei precari che sono stati immessi in ruolo

DI CARLO FORTE

supplenti che siano stati assunti per più di tre anni con contratti fino al 31 agosto non hanno diritto al risarcimento del danno, se nel frattempo ottengono l'immissione in ruolo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione lavoro, con una sentenza pubblicata il 9 marzo scorso (6640/2020). La pronuncia aggiunge un altro tassello al puzzle del contenzioso seriale che si è sviluppato su questa materia nel corso degli anni. E che ha indotto il legislatore a disporre un piano straordinario di assunzioni tramite l'ampliamento dell'organico dei docenti mediante la costituzione delle cosiddette cattedre di potenziamento (si veda la legge 107/2015).

Il contenzioso è stato caratterizzato da fasi alterne che, in sede di merito, hanno visto prevalere i giudizi favorevoli ai docenti ricorrenti e, in sede di legittimità, un totale capovolgimento della situazione e poi un parziale ripensamento. La Corte di cassazione, in un primo momento, con la

Reiterazione dei contratti	
<b>IL PRINCIPIO</b>	
Il diritto al risarcimento del danno da reiterazione di contratti di supplenza annuale con termine finale al 31 agosto decade se nel corso del giudizio il docente viene assunto con contratto a tempo indeterminato.	
<b>LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	
Articolo 4, commi 1 e 11 della legge 124/99: contiene le disposizioni che regolano le supplenze annuali su posti vacanti e disponibili (fino al 31 agosto)	
<b>L'INTERPRETAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE</b>	
La Corte Costituzionale con sentenza 187/16 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.	
Elaborazione: ItaliaOggi	

sentenza 10127/2012 aveva messo una pietra tombale sulle speranze dei precari, stabilendo che la reiterazione dei contratti a termine fosse legittima. Secondo i giudici di palazzo Cavour la reiterazione sarebbe dovuta al nostro sistema di

reclutamento. Che determina l'insorgenza del diritto all'assunzione a tempo indeterminato attraverso lo scorrimento di graduatorie, nelle quali il cumulo dei servizi prestati con supplenze costituisce titolo preminente. Di qui la legittimità del

sistema.

Successivamente, però, la Suprema corte è dovuta ritornare parzialmente sui suoi passi. Perché la Corte costituzionale, con la sentenza 187/2016, ha dichiarato incostituzionale una parte della legge 124/99 (che

prevede questo sistema) in ciò determinando l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine.

Ma solo se disposta per oltre tre anni e il cumulo dei contratti riguardi supplenze annuali (fino a 31 agosto). Ciò ha fatto sì che le richieste di risarcimento riprendessero vigore, anche se solo per i triennalisti con supplenze annuali. Ma anche su questo genere di risarcimenti la Suprema corte ha gelato le attese dei precari. I giudici di legittimità hanno spiegato, infatti, che l'interesse tutelato dalla legge non è il diritto al risarcimento in sé, ma la lesione del medesimo che si verifica quando, dopo la reiterazione, il docente interessato non ottenga l'immissione in ruolo.

Pertanto, se nel corso del giudizio il docente precario ricorrente ottiene l'assunzione a tempo indeterminato, tale atto sana definitivamente la lesione dell'interesse oggetto del giudizio e viene a cessare anche il diritto al risarcimento del danno.

—© Riproduzione riservata—

### DOMANDE CONDIZIONATE DEGLI INTERESSATI ENTRO 5 GIORNI DALLA NOTIFICA

## Graduatorie d'istituto entro il 6 maggio: alle segreterie il compito di definire i perdenti posto in organico

DI CARLO FORTE

Scuole alle prese con le graduatorie di istituto per l'individuazione dei perdenti posto. Entro il 6 maggio prossimo i dirigenti scolastici dovranno provvedere alla pubblicazione degli elenchi. E subito dopo la pubblicazione dell'organico di diritto dovranno notificare agli interessati l'eventuale situazione di soprannumerarietà. Dalla data della notifica i docenti soprannumerari avranno 5 giorni di tempo per presentare la domanda di mobilità. La normativa contrattuale prevede tre possibilità. La prima è che il docente interessato scelga liberamente di partecipare alla mobilità anche non esprimendo la propria volontà di rimanere nella scuola di attuale servizio.

In questo caso il docente, qualora la domanda venga accolta e ottenga il trasferimento in una delle sedi di preferenza espresse nella domanda, risulterà come se fosse stato trasferito a domanda, a prescindere dalla situazione di soprannumerarietà. Ciò comporterà la perdita dell'eventuale punteggio di continuità didattica e la mancata insorgenza sia del diritto al rientro nella sede di ex titolarità con precedenza sia del diritto di partecipare alle utilizzazioni come perdente posto.

La seconda possibilità è che

l'insegnante presenti la cosiddetta domanda condizionata. E cioè che risponda «NO» al quesito indicato nel modulo recante la seguente domanda: «Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?». Così facendo l'interessato prenderà atto della propria situazione di soprannumerarietà e chiederà all'amministrazione di non essere trasferito. Condizione che potrebbe verificarsi qualora l'ufficio dovesse costituire all'ultimo momento una cattedra nella sua scuola di titolarità.

Per esempio, assemblando uno spezzone disponibile in altra scuola, anche di altro comune, allo spezzone residuo presso la sede di titolarità. Al docente interessato, però, sarà data comunque la possibilità di indicare nella domanda condizionata un elenco di sedi di preferenza. L'ufficio, pertanto, qualora non dovesse ricostituire la cattedra determinando la cessazione della situazione di soprannumerarietà, prima di procedere al trasferimento d'ufficio, verificherà la possibilità di trasferire il docente in una delle sedi di preferenza.

In quest'ultima fase il docente sarà trattato, senza priorità, secondo il punteggio posseduto e le precedenze generiche di cui sia eventualmente titolare. Qualora non fosse possibile accogliere la domanda secondo le preferenze indicate,

il docente sarà trasferito d'ufficio, secondo il punteggio assegnatogli dall'istituzione scolastica nella graduatoria di istituto, scorrendo la tabella di viciniorietà partendo dalla sede di attuale titolarità. E cioè individuando come sede di destinazione la scuola più vicina dove vi fosse una cattedra libera.

La terza possibilità è che il docente rinunci a presentare sia la domanda di mobilità che la domanda condizionata. In questo caso l'amministrazione, dopo avere verificato l'impossibilità di ricostituire una cattedra utile ad impedire la cessazione della situazione di soprannumerarietà, procederà direttamente al trasferimento d'ufficio. Sempre secondo il punteggio assegnatogli dall'istituzione scolastica nella graduatoria di istituto e scorrendo la tabella di viciniorietà. Se il docente sarà trasferito in accogliimento della domanda condizionata oppure d'ufficio, conserverà comunque una precedenza speciale per rientrare nella sede di ex titolarità nelle successive tornate di mobilità.

A patto, però, che indichi nelle successive domande la sede di ex titolarità come prima preferenza. In caso di trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata, l'insegnante interessato acquisisce anche il diritto a presentare la domanda di utilizzazione. Sempre a patto che in-

dichi come prima preferenza la sede di ex titolarità. Anche in questo caso al docente sarà attribuita una precedenza speciale, se in organico di fatto dovesse insorgere una disponibilità di cattedra nella sede di ex titolarità. In ogni caso, se di anno in anno il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata indicherà nella domanda di mobilità, sempre come prima preferenza, la sede di ex titolarità, anche se la domanda non dovesse essere soddisfatta, conserverà il diritto a maturare il punteggio di continuità didattica per otto anni consecutivi.

Tale punteggio consiste in una maggiorazione di due punti per ogni anno di servizio, per i primi 5 anni di permanenza nella stessa scuola (a valere dopo tre anni) o comunque, durante gli otto anni successivi al trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata. In ogni caso, in aggiunta o in alternativa all'utilizzazione, il docente interessato potrà comunque chiedere anche l'assegnazione provvisoria, a patto però che il trasferimento sia avvenuto in una sede ubicata in un comune diverso da quello dove è ubicata la sede di ex titolarità. E sempre che tale sede di ex titolarità coincida con la residenza del proprio nucleo familiare oppure negli altri casi ordinariamente previsti dal contratto in ordine alle assegnazioni provvisorie.

—© Riproduzione riservata—